

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA RISERVA FORESTALE AROGNO E VALLE DEL BOVÉ

tra il
Patriziato di Arogno – Bissone, quale ente esecutore
e il
Cantone Ticino, rappresentato dalla Sezione forestale

0. Premessa

Quale proprietario ed ente promotore della Riserva forestale Arogno e Valle del Bové (di seguito: Riserva), il Patriziato di Arogno – Bissone (di seguito: Patriziato) si impegna a promuoverne la creazione e la gestione all'interno dell'area di protezione riportata nell'allegato A.

Conformemente agli scopi e ai contenuti del progetto definitivo *Riserva forestale Arogno e Valle del Bové* del dicembre 2025, il Patriziato si impegna a tutelare e promuovere la biodiversità nell'area di protezione indicata nell'allegato A nelle maniere seguenti:

- nell'area di protezione integrale (Riserva forestale integrale) rinunciando al taglio e alla raccolta di legname di qualsiasi genere e a rispettare integralmente l'evoluzione naturale del bosco per un periodo minimo di 50 anni;
- nell'area di protezione orientata (Riserva forestale orientata) promuovendo attività di gestione per garantire la presenza nel tempo del maggicciandolo e dei boschi radi.

La premessa e l'allegato A sono parte integrante della presente Convenzione.

1. Basi legali

- Art. 1, 20, 38 della Legge federale delle foreste (LFo del 4 ottobre 1991)
- Art. 1, 18 della Legge federale sulla protezione della natura (LPN del 1° luglio 1966)
- Art. 1, 19, 23, 24 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo del 18 aprile 1998)
- Art. 44 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2022 (RLCFo)
- Art. 22 della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP)

Si fa inoltre riferimento ai contenuti dei seguenti documenti:

- Piano forestale cantonale (PFC), approvato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2007;
- Concetto federale sulle riserve forestali (Direzione federale delle foreste, 1998);
- Concetto per la creazione di riserve forestali nel Canton Ticino (Sezione forestale, 2001; allegato A del PFC);
- Accordo programmatico tra la Confederazione Svizzera e il Canton Ticino concernente gli obiettivi programmatici nel settore "Bosco" del 29 gennaio 2025 (2025 – 2028), obiettivo 7b-1 "Riserve forestali".

2. Obiettivi

Con la presente Convenzione vengono poste le basi per l'istituzione della *Riserva forestale Arogno e Valle del Bové* (cfr. allegato A), ubicata nel territorio del Comune di Arogno.

Nell'area di protezione della Riserva si mira, in termini generali, a tutelare e a promuovere la biodiversità nel bosco.

Nella parte a Riserva forestale integrale il bosco sarà lasciato integralmente all'evoluzione naturale, rinunciando – ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LFo – a qualsiasi utilizzazione legnosa, con le seguenti eccezioni:

- tagli di sicurezza lungo i corsi d'acqua e presso le captazioni di sorgenti;
- tagli di sicurezza lungo i sentieri escursionistici ufficiali;
- gestione naturalistica dei margini boschivi a confine con le aree aperte;
- gestione del tracciato dell'eventuale nuova monorotaia agricola d'accesso alla località Pianca.

Nella parte a Riserva forestale orientata per la tutela del maggiociondolo, le attività di gestione previste sono la selezione positiva del maggiociondolo (eseguita mediante taglio o cercinatura molto puntuale dei faggi e di altre specie direttamente concorrenti) e l'individuazione di aree autorizzate al pascolo caprino in bosco. All'interno della Riserva forestale orientata per la salvaguardia dei boschi radi, le attività di gestione previste sono il taglio molto puntuale del bosco giovane e anche in questo caso il pascolo caprino.

La creazione della Riserva persegue i seguenti obiettivi:

Obiettivi naturalistici all'interno dell'area di protezione (integrale e orientata):	1. Salvaguardare le tipologie forestali del comparto nel loro aspetto e nella loro dinamica evolutiva.
	2. Salvaguardare la funzione di collegamento ecologico esercitata dal bosco indisturbato.
	3. Conservare il patrimonio genetico naturale delle specie forestali arboree.
Obiettivi naturalistici nell'area di protezione orientata:	4. Conservare e promuovere la diversità ecologica negli ambienti naturali e antropici presenti nel perimetro di studio con misure specifiche di valorizzazione.
	5. Proteggere e favorire le specie animali, fungine e vegetali rare o minacciate mediante misure specifiche di valorizzazione. In particolare, attraverso gli interventi previsti per la salvaguardia del maggiociondolo (come il pascolo caprino e il taglio o la cercinatura mirata delle specie arboree concorrenti), favorire anche le seguenti specie forestali target: <i>Paeonia officinalis</i> — penalizzata dall'avanzata del bosco — e <i>Myotis emarginatus</i> , che necessita di aree aperte per l'attività di caccia.
Obiettivi turistici, didattici ed educativi:	6. Promuovere le notevoli peculiarità naturalistiche e paesaggistiche del comparto quale importante attrazione turistica della Regione.
	7. Promuovere l'educazione ambientale, facilitare la comprensione dell'evoluzione naturale delle foreste e la riscoperta dell'effetto rigeneratore della foresta incontaminata sull'uomo.
Obiettivi scientifici:	8. Monitorare l'evoluzione naturale delle foreste allo scopo di affinare modalità e tecniche di gestione selvicolturale soprattutto nei boschi di protezione.
	9. Monitorare l'evoluzione naturale degli ecosistemi forestali (ricerca di base).

3. Area della Riserva

L'area potenzialmente interessante per la creazione della Riserva è stata definita quale perimetro di studio nel progetto definitivo "Riserva forestale Arogno e Valle del Bové" (dicembre 2025) ed è riportata nell'allegato A.

L'area di protezione della Riserva si estende su una superficie boschiva di 153 ha, di cui 123 ha a Riserva integrale e 30 ha a Riserva orientata, di proprietà del Patriziato di Arogno – Bissone.

Restano riservate le possibilità d'ampliamento all'interno del perimetro di studio definito nell'allegato A (vedi punto 4.5 della presente Convenzione).

4. Prestazioni e impegni del Cantone Ticino

- 4.1 Il Cantone riconosce l'importanza cantonale della Riserva, la inserisce nella pianificazione forestale cantonale e sostiene il Patriziato nella sua istituzione e manutenzione nella misura di quanto previsto dal *Concetto per la creazione di riserve forestali nel Canton Ticino* e dalla legislazione in vigore.
- 4.2 Il Cantone assicura, senza oneri a carico del proprietario, la direzione tecnica generale dei lavori all'interno della Riserva tramite l'Ufficio forestale del 6° circondario, 6933 Muzzano. I lavori di sorveglianza dell'area protetta sono interamente a carico del Cantone.
- 4.3 Il Cantone fornisce gratuitamente il materiale necessario per la sostituzione della cartellonistica della Riserva al Patriziato, che dovrà assumersi gli oneri della sua posa; realizza inoltre a sue spese eventuali aggiornamenti del prospetto informativo sulla Riserva.
- 4.4 Il Cantone si impegna a contribuire, nella misura dei tassi di sussidio applicabili, alla realizzazione di progetti di ripristino delle infrastrutture della Riserva (importo minimo: CHF 10'000.-) che dovessero rendersi necessari per la riparazione di danni causati da eventi naturali straordinari. Si riserva tuttavia la facoltà di negare tale contributo in caso di palesi carenze nella manutenzione ordinaria dell'infrastruttura danneggiata (cfr. anche punto 5.4 della presente Convenzione).
- 4.5 Cantone e Confederazione versano al Patriziato, quale ente esecutore, un contributo-indennizzo globale per l'istituzione della Riserva, come pure per la realizzazione e la manutenzione delle sue infrastrutture per tutto il periodo (50 anni) di validità del contratto.

Il contributo-indennizzo è stabilito in CHF 3'500.- / ha, vale a dire complessivamente a CHF 535'500.-.

Esso sarà versato all'Ente promotore (Patriziato di Arogno – Bissone) in due fasi:

- CHF 2'200.- / ha, pari a un importo di CHF 336'600.-, al momento dell'istituzione della Riserva (ratifica della Convenzione);
- CHF 1'300.- / ha, pari a un importo di CHF 198'900.-, dopo l'esecuzione completa e il collaudo delle infrastrutture previste dal progetto definitivo del dicembre 2025.

In caso di ampliamenti successivi della Riserva all'interno del perimetro di studio riportato nell'allegato A, il Cantone si impegna a versare ai proprietari i corrispondenti contributi nella misura di quanto stabilito sopra, tenuto conto del tempo nel frattempo trascorso. Eventuali aumenti della superficie boscata all'interno dell'area già posta sotto protezione quale Riserva non sono invece soggetti a contributi.

Restano riservate le disponibilità finanziarie di Cantone e Confederazione, così come i cambiamenti di legge.

5. Prestazioni e impegni del Patriziato di Arogno – Bissone

- 5.1 Il Patriziato di Arogno – Bissone si impegna a fare tutto quanto è nelle sue possibilità al fine di conseguire gli obiettivi definiti al punto 2 della presente Convenzione.
- 5.2 All'interno del perimetro della Riserva integrale (cfr. allegato A), il Patriziato rinuncia volontariamente per un periodo di 50 anni alla gestione forestale (utilizzazioni di legname di qualsiasi genere), a partire dalla data di ratifica della presente Convenzione da parte del Consiglio di Stato (cfr. punto 7). Valgono le eccezioni riportate al punto 2 della presente Convenzione.
- 5.3 All'interno del perimetro della Riserva orientata (cfr. allegato A), il Patriziato si impegna a promuovere le attività di gestione per garantire la presenza nel tempo del maggiociondolo e dei boschi radi.
- 5.4 Il Patriziato si impegna a garantire la sistemazione e la manutenzione della rete dei sentieri e un'adeguata segnaletica, come pure ad attuare gli altri interventi previsti dal progetto definitivo del dicembre 2025. A suo carico è pure la prima realizzazione della cartellonistica della Riserva e di un pieghevole informativo sull'area protetta.
- 5.5 Il Patriziato si impegna a utilizzare il contributo-indennizzo globale esclusivamente per interventi volti alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio boschivo e, in particolare, alla copertura dei costi di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture della Riserva. Il contributo sarà accantonato contabilmente nel *Fondo di riserva forestale del Patriziato di Arogno – Bissone* (art. 22 della Legge Organica Patriziale [LOP] del 28 aprile 1992).

- 5.6 L'ente promotore può fare capo a finanziamenti esterni a patto che gli obblighi contrattuali con il finanziatore siano compatibili con gli obiettivi della Riserva. Le comunicazioni verso l'esterno, e in genere tutte le attività di relazione pubblica, devono avvenire con l'accordo di tutte le parti in causa.
- 5.7 Il Patriziato si impegna a permettere l'esecuzione di osservazioni e rilevamenti scientifici nel perimetro della Riserva, senza per questo doversene assumere i costi. Tali attività sono possibili previa autorizzazione della Sezione forestale cantonale.
- 5.8 Il Patriziato si impegna a eseguire ispezioni con cadenza annuale – da effettuare preferibilmente prima dell'inizio della bella stagione e, in ogni caso, dopo eventi naturali importanti – per individuare e rimuovere eventuali situazioni di pericolo per i visitatori della Riserva o per terzi. L'esito di questi sopralluoghi e le misure che ne conseguono andranno protocollati e comunicati all'Ufficio forestale del 6° circondario.
- 5.9 Il Patriziato si impegna a promuovere l'inserimento dell'area di protezione della Riserva nel Piano regolatore del Comune di Arogno.
- 5.10 Il Patriziato si impegna, in caso di mancato rispetto delle condizioni poste dalla presente Convenzione, a restituire al Cantone i contributi ricevuti per l'istituzione della Riserva, inclusi gli interessi, e ciò conformemente con quanto previsto dalla legislazione in materia di sussidi.

6. Disposizioni particolari

- 6.1 I limiti della Riserva vanno marcati sul terreno al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 6.2 Il pascolo all'interno della parte a Riserva integrale è vietato. Per le attività legate alla pastorizia, l'attraversamento del bosco incluso nella Riserva è consentito unicamente lungo i sentieri. Nella parte a Riserva orientata il pascolo è ammesso in base a un piano di pascolazione approvato dalla Sezione forestale.
- 6.3 Per l'esercizio della caccia e della pesca e per la raccolta di funghi e bacche valgono le disposizioni legali vigenti.
- 6.4 La lotta contro gli incendi è da attuare anche all'interno della Riserva.
- 6.5 La lotta e il contenimento della diffusione di specie neofite invasive che intralciano l'evoluzione naturale del bosco o che sono all'origine di problemi per la salute dell'uomo sono possibili anche all'interno della Riserva.
- 6.6 Le parti si riservano la facoltà di concordare modifiche alla rete ufficiale dei sentieri della Riserva, in particolare rinunciando a tracciati poco percorsi o soggetti a ripetuti danneggiamenti in seguito a eventi naturali.
- 6.7 La presente Convenzione non limita i diritti di terzi. Se nell'interesse della Riserva è necessario porre limitazioni e divieti verso terzi, questi vengono emanati nel rispetto delle norme di legge in vigore.

7. Termini

La presente Convenzione è firmata in tre copie originali ed entra in vigore con la sua ratifica da parte del Consiglio di Stato. Ha una durata di 50 anni. Se non è disdetta da nessuna delle parti con il preavviso di tre anni, essa si intende protratta per ulteriori 30 anni. In tal caso, i contributi e l'indennizzo saranno ridefiniti.

8. Clausola d'arbitrato

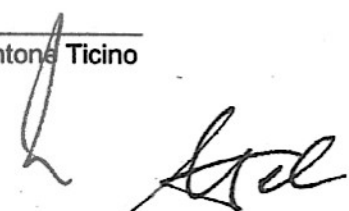
8.1 Eventuali divergenze vengono risolte da un perito stabilito con l'accordo di tutte le parti contrattuali. I costi derivanti dal procedimento arbitrale sono assunti pariteticamente da tutte le parti contrattuali, salvo che il perito non decida diversamente.

8.2 Nel caso non fosse possibile stabilire un perito con l'accordo di tutte le parti contrattuali, le controversie concernenti l'applicazione della presente Convenzione che sorgessero prima o dopo il suo termine saranno deferite al giudizio inappellabile di un tribunale arbitrale di tre membri.

Ogni parte designerà un arbitro e gli arbitri così scelti designeranno il Presidente. Se una parte non dovesse designare il proprio arbitro entro il termine di 30 giorni dall'invito a opera dell'altra parte, o se entro il medesimo termine gli arbitri non dovessero accordarsi sulla designazione del Presidente, l'arbitro, rispettivamente il Presidente, sono designati a semplice richiesta di una parte dal Presidente pro tempore del Tribunale d'appello del Canton Ticino.

Sede dell'arbitrato è Bellinzona. È applicabile il diritto svizzero.

La procedura applicabile sarà stabilita dal tribunale arbitrale.



Per proposta:

LA SEZIONE FORESTALE:

Il Caposezione:

Andrea Pedrazzini



Il Capo dell'Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco:

Adrian Oncelli



Luogo e data:

Bellinzona 11.03.2016

Per accettazione:

IL PATRIZIATO DI AROGNO – BISSONE, QUALE ENTE PROMOTORE

L'UFFICIO PATRIZIALE

Il Presidente:

Mario Delucchi



Il Segretario:

Guido Casellini

Luogo e data:

Arogno 1/4/2016

Approvata dal legislativo del Patriziato di Arogno – Bissone in data: _____

Approvata dalla Sezione enti locali in data: _____

La presente convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione n.
del

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Claudio Zali

Arnoldo Coduri

Allegato:

A – Carta dell'area posta sotto protezione quale Riserva forestale Arogno e Valle del Bové (scala 1: 10'000)

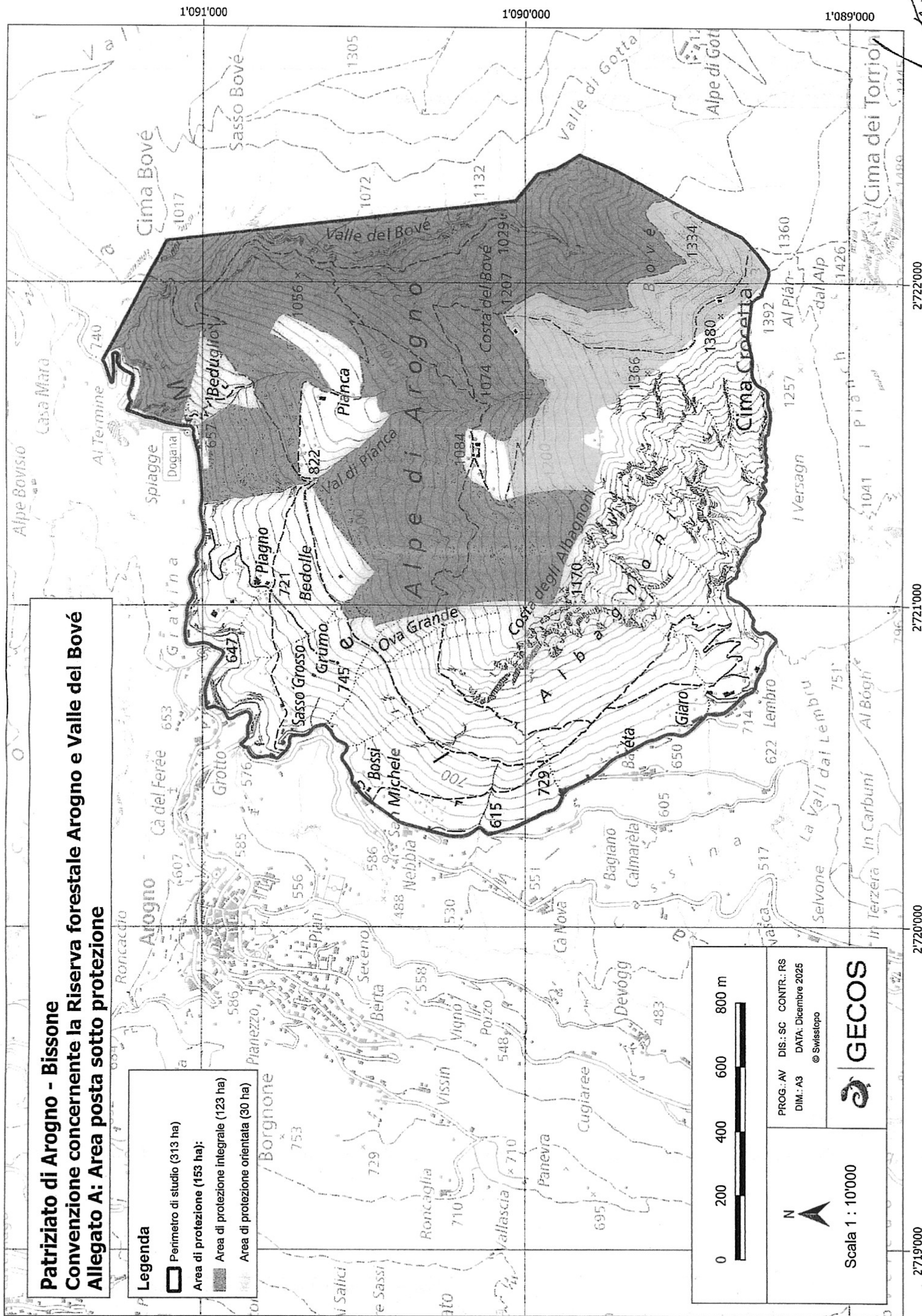
Patriziato di Arogno - Bissone
Convenzione concernente la Riserva forestale Arogno e Valle del Bové
Allegato A: Area posta sotto protezione

Legenda

-  Perimetro di studio (313 ha)
-  Area di protezione (153 ha):
-  Area di protezione integrale (123 ha)
-  Area di protezione orientata (30 ha)

 N	Scala 1 : 10'000	
	PROG.: AV DIM.: A3	DIS.: SC DATA: Dicembre 2025 © Swisstopo
		GECOS

0 200 400 600 800 m



2'722'000

2'721'000

2'720'000

2'719'000